



CITTA' DI RAGUSA

Ordinanza Sindacale numero 548

Data di registrazione 12/06/2026

OGGETTO: MISURE DI SICUREZZA URBANA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL FENOMENO DELLA MOVIDA - STAGIONE ESTIVA 2026

SETTORE 08 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA SICUREZZA URBANA

Premesso che, nel territorio comunale della città di Ragusa, classificato a prevalente economia turistica, è presente un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali d'intrattenimento, specie nella fascia costiera, che attraggono un rilevante numero di frequentatori, soprattutto in occasione di spettacoli e d e v e n t i programmati;

Considerato che, prevalentemente nelle ore serali e notturne, esiste la necessità di garantire un g i u s t o equilibrio tra i contrapposti interessi di frequentatori e residenti, mediante una regolamentazione delle diverse problematiche connesse al fenomeno della movida, ivi inclusa la disciplina in materia di impatto acustico da parte dei pubblici esercizi, esortando i gestori a forme di collaborazione sull'ordinata fruizione degli spazi adiacenti i propri locali;

Preso atto delle numerose segnalazioni di cittadini residenti nelle adiacenze dei locali pubblici in argomento, che reclamano condizioni di vivibilità, sia riguardo al decoro urbano che al rispetto dei limiti delle emissioni sonore, a tutela della quiete e salute pubblica;

Valutato attentamente quanto evidenziato negli esposti dei cittadini, anche riuniti in comitati spontanei, secondo cui l'accentuarsi delle condotte incivili incidono sulla sicurezza ed il decoro urbano, al punto da provocare altre negative conseguenze, quali: problemi di sicurezza urbana e ordine pubblico, cagionati o aggravati dall'abuso di sostanze alcoliche da parte di avventori, registrandosi episodi di violenza, che hanno destato allarme sociale, comprovati dagli esiti delle azioni delle forze di polizia sempre più frequentemente chiamate ad intervenire per la repressione di attività illecite e di disturbo alla quiete

pubblica;

- commissione di comportamenti indecorosi e in contrasto con le regole del vivere civile;
- reiterate violazioni di norme poste a tutela del decoro e dell'igiene ambientale, con aggravio dei costi pubblici di pulizia.

Osservato, altresì, che, se da un lato, occorre favorire l'ordinato svolgimento delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, come pure le iniziative economiche di settore, dall'altro, non si deve trascurare il dovere di assicurare la qualità della vita urbana, le esigenze di igiene e la quiete pubblica, quali diritti individuali e di interesse collettivo; ed anche, che, è opportuno garantire, soprattutto nelle aree pubbliche in cui sono più intense le attività di socializzazione, il decoro ambientale, mediante la puntuale e corretta raccolta dei rifiuti prodotti collateralmente dalle attività economiche suindicate;

Rilevato che, nell'ambito delle attività precedentemente citate, appare necessario dettare misure di sicurezza urbana in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita anche per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcolici.

CAPO I - LIMITAZIONI ALLA VENDITA DI BEVANDE

VISTE

- la Legge del 30/03/2001 n° 125;
- la Legge n°8/2012;
- gli artt. 650, 686, 687, 688, 689, 690, 691 del Codice Penale;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267 e s.m.i.;
- la Legge 24/11/1981 n°689 e s.m.i.;
- la Legge della Regione Siciliana del n° 18/1995 e s.m.i.;
- la Legge della Regione Siciliana del 22/12/1999 n°28 e s.m.i.;
- la Legge 14 luglio 2020, n. 74;
- la Legge 18.04.2017 n. 48

PRESO ATTO che nelle ore serali e notturne nelle vie e piazze del territorio di Ragusa, ed in particolar modo nel centro storico e nelle frazioni balneari, confluiscono un gran numero di persone.

RILEVATO:

che tali assembramenti, in più occasioni, sono degenerati in atti di violenza tra singoli e/o in risse tra gruppi di soggetti, alcuni dei quali caratterizzati da particolare efferatezza, che hanno costituito grave

pericolo che ha minacciato l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

che tali atteggiamenti sono amplificati dal consumo incontrollato di alcolici e superalcolici soventemente acquistati al di fuori delle attività di "pubblico esercizio" (comunque tenute per legge ad esercitare un

controllo sulle somministrazioni effettuate) presso le attività commerciali che esercitano su area pubblica, attività di vicinato e attività di vendita mediante distributori automatici;

CONSIDERATO:

che durante tali fatti alcuni soggetti hanno fatto uso dei contenitori per bevande in vetro o metallo (bottiglie e lattine) come contundente, al fine di cagionare una maggiore offesa alla vittima;

la necessità di garantire l'incolumità pubblica e tutelare l'integrità fisica della popolazione e prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità o di violenza, anche legati all'abuso di alcool;

che nel territorio del Comune di Ragusa continuano a verificarsi diffusi fenomeni di assembramento di persone, specie nelle ore serali e notturne, intente a consumare bevande, soprattutto alcoliche;

che tali fenomeni si riscontrano in particolare nel centro storico di Ragusa Superiore, a Ragusa Ibla ed a Marina di Ragusa;

che è stato riscontrato come l'approvvigionamento di bevande alcoliche spesso avviene negli esercizi di vicinato, davanti ai quali di frequente stazionano gli avventori;

che gli specifici servizi di controllo da parte della Polizia Locale e di tutte le Forze di Polizia segnalano che tali fenomeni continuano a manifestarsi;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 684 del 04/06/2021 con la quale sono già stati adottati provvedimenti in materia di somministrazione e vendita per asporto di bevande in lattine, bottiglie di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale. Divieto di consumo, deposito, abbandono e dispersione sul suolo pubblico di contenitori di vetro, bottiglie e lattine;

ORDINA

per le motivazioni esposte in premessa, qui da intendersi integralmente trascritte, e a modifica della predetta ordinanza n. 684 del 04/06/2021, dalla data odierna e sino al 30 settembre 2026, dalle ore 21:00 alle ore 07:00 del giorno successivo, su tutto il territorio del Comune di Ragusa:

- 1) A tutti i soggetti fisici e giuridici che esercitano la vendita di bevande di qualsiasi tipo su aree pubbliche a mezzo autonegozio e/o similare, agli esercizi di vicinato, ivi compresi quelli che si avvalgono di distributori automatici in qualunque modo funzionanti, per il periodo sopra indicato, di sospendere la vendita di alcolici e superalcolici e di bibite analcoliche in contenitore di vetro o lattine (i distributori automatici di tali prodotti dovranno essere disattivati) fanno eccezione le farmacie e parafarmacie, che possono continuare la vendita di bevande, alimenti liquidi o preparati medici in contenitori di vetro e/o lattina;
- 2) Ai proprietari, gestori e dipendenti dei pubblici esercizi, laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita, il divieto assoluto di somministrare, vendere, anche nella formadell'asporto, bevande in contenitori o bottiglie di vetro e lattine precisando che il

predetto divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvenga all'interno dei locali e/o pertinenze esterne autorizzate, purché la mescita avvenga all'interno dell'area delimitata e con modalità tali da non vanificare il divieto di vendita e/o consumo da asporto;

Fermo restando quanto previsto ai punti precedenti è fatto divieto a chiunque il consumo su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico di bibite analcoliche, alcoliche o superalcoliche in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro, nonché lattine, acquistate o a qualsiasi titolo acquisiti altrove.

L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 25,00 ad € 500,00, secondo le modalità di cui alla L. 689/1981. Nei casi di reiterata inosservanza della presente ordinanza sindacale, emanata ai sensi degli artt. 7/bis e 50 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000 e ss. mm. ii., può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per il massimo di 15 giorni ex art. 100 T.U.L.P.S

CAPO 2 – SETTORE V AMBIENTE - AZIONI RIGUARDANTI PUBBLICI ESERCIZI, LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ED IN GENERALE ATTIVITÀ RUMOROSE: PICCOLI INTRATTENIMENTI (EMISSIONI SONORE), E PRESCRIZIONI

RICHIAMATA la L. 26 Ottobre 1995, n. 447: "*Legge Quadro sull'inquinamento acustico*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 Ottobre 1995 e successive norme d'attuazione, nonché:

- D.P.C.M. 01.03.1991 "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*";
- D.P.C.M. 14.11.1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*";
- D.P.C.M. 05.12.1997 "*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*";
- Decreto 16.03.1998 "*Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico*";
- D.P.C.M. 31.03.1998 "*Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n.447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- D.P.C.M. 16.04.1999 "*Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi*";
- Circolare 6 settembre 2004 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio "*Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali*";
- Decreto Legislativo 19.08.2005, n. 194 "*Attuazione della direttiva 2002/49/ce relativa alla determinazione e alla gestione del rumore*";
- Decreto Regione Sicilia 11.09.2007 "*Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della regione siciliana*";

- Legge 27.02.2009 n. 13 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente"*;
- Legge 07.07.2009 n. 88 *"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee -Legge comunitaria 2008"*;
- D.P.R. 19.10.2011 n. 227 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, della legge n. 122/2010"*;
- D.P.R. 13.03.2013 n. 59 *"Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA)"*;
- Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n. 41
- Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n.42

VISTO l'art. 50, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 che assegna al Sindaco la competenza in materia di orari;

VISTI i commi 7-bis e 7-bis 1 dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze comunali.

VISTO il Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato con deliberazione n.4 del 07/03/2023 del Consiglio Comunale di Ragusa

VISTO il Regolamento Comunale per la tutela dall'Inquinamento Acustico approvato con deliberazione n. 45 del 24/06/2024 del Consiglio Comunale di Ragusa;

ORDINA

Art. 1 - Utilizzo di apparecchi ed impianti musicali in esercizi pubblici e circoli privati/discoteche. Documentazione da produrre ai fini del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico. Semplificazione documentazione impatto acustico.

L'autorizzazione ad utilizzare impianti di diffusione sonora è subordinata all'obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e relazione tecnica ai sensi del D.P.C.M. n. 215 del 16/04/99.

L'ufficio comunale competente per la valutazione della documentazione acustica di cui al punto precedente è il Settore Ambiente.

La documentazione di cui sopra dovrà essere redatta da un tecnico competente in Acustica, iscritto all'Elenco Nazionale Tecnici Competenti in Acustica, di cui all'art. 6 c. 2 della L. 447/95 e s.m.i., che descriverà eventuali scelte procedurali e le ipotesi progettuali.

Il Dirigente del Settore Ambiente si riserva di richiedere approfondimenti ed integrazioni per casi di particolare criticità e complessità, entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.

Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge n. 447/1995, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore. Nel caso in cui si auto-certifichi quanto sopra, si suggerisce, a tutela personale, in considerazione delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), di corredare la dichiarazione da relazione o asseverazione di tecnico competente in acustica.

Si significa inoltre che il Legale rappresentante dell'impresa può autocertificare soltanto i fatti di cui è a conoscenza, può inoltre autocertificare i dati tecnici previsti dalla normativa vigente, indicando soltanto gli estremi della documentazione tecnica in possesso della ditta da cui sia possibile evincere le informazioni riportate.

Art. 2 - Definizioni

Si definiscono:

inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;

sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera d) (L.447/95 art.2);

valori limite assoluti di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

valori limite di accettabilità/immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

valori limite differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la sorgente disturbante);

Piano Comunale di Classificazione Acustica o zonizzazione acustica: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti

impatto acustico: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge n. 447/1995.

Alcune definizioni sono state modificate o aggiunte dal successivo D.Lgs. n. 42/2017.

Art. 3 - Valori limite assoluti e differenziali

Per quanto riguarda i valori limite assoluti da rispettare, si fa riferimento ai valori limite di emissione (E), di immissione (I) di qualità (Q) (tabella A) e ai valori limite differenziali (tabella B) previsti dal D.P.C.M. 14.1 1997 di sotto riportati.

Tabella A

Classi di destinazione d'uso del territorio	Diurno (06:00 – 22:00)			Notturno (22:00 – 06:00)		
	E	I	Q	E	I	Q
I - Aree particolarmente protette	45	50	47	35	40	37
II - Aree prevalentemente residenziali	50	55	52	40	45	42
III - Aree di tipo misto	55	60	57	45	50	47
IV - Aree d'intensa attività umana	60	65	62	50	55	52
V - Aree prevalentemente industriali	65	70	67	55	60	57
VI - Aree esclusivamente industriali	65	70	70	65	70	70

Valori limite differenziali da rispettare.

- I valori limite differenziali di immissione, tabella B, definiti all'art. 2, comma 3, lett. b), della legge n. 447/1995, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi.
- Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A.
- Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
 - se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
 - se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Tabella B

Livelli	Notturno (22:00 - 06:00)		Diurno (06:00 - 22:00)	
	Finestre aperte	Finestre chiuse	Finestre aperte	Finestre Chiuse
Ambientale	>40	>25	>50	>35
Differenziale	3 dB		5 dB	

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Valori di attenzione

I valori di attenzione, da rispettare, espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

- a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella A allegata al presente decreto, aumentati di 10 dB per il periodo diurno di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella A allegata al presente decreto. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore T L , multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.
- c) I valori di attenzione di cui al comma 1 non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 -Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico. Le rilevazioni dovranno essere eseguite come previsto dall'art. 2 comma 6 della L. 447/95.

Art. 4 - Modalità di presentazione della documentazione e controllo.

La documentazione di cui al precedente punto, deve essere presentata congiuntamente alla richiesta dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, agli Uffici competenti e al Dirigente del Settore V. La mancata presentazione della documentazione è causa di diniego.

Qualora in fase di verifica, i valori limite fissati in base alla zona acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale ordinerà la messa a norma dell'attività a carico dei proprietari, fissando un termine per la regolarizzazione e, se necessario, anche la revoca delle autorizzazioni rilasciate.

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, secondo quanto previsto dall'art. 9 della Legge n. 447/95, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria totale o parziale di determinate attività.

Art. 5 - Piccoli Spettacoli e trattenimenti nei pubblici esercizi.

Definizione: per piccoli spettacoli e trattenimenti si intende una attività complementare ed accessoria a

quella propria della somministrazione alimenti e bevande che ha il solo scopo di attirare ed allietare la clientela senza incremento del prezzo della consumazione e senza che vi sia l'apprestamento di elementi tali da configurare una trasformazione del locale (posizionamento di attrezzature ed impianti aggiuntivi con modifica delle caratteristiche strutturali del locale che conducono alla perdita della connotazione di pubblico esercizio di somministrazione); fra queste rientra la cosiddetta diffusione di "musica di allietamento" ed i cd. "concertini" ossia le esecuzioni musicali a carattere saltuario, sporadico o occasionale, effettuate in qualsiasi locale, al chiuso o all'aperto, in concomitanza con l'attività tipica dell'esercizio, a scopo di intrattenimento dei clienti

Il Ministero dell'Interno, con circolare 557/PAS/U/003524/13500 A(8) del 27.02.2013, ha precisato che

nell'ambito della semplificazione amministrativa e di riduzione degli adempimenti burocratici previsti dal TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e dal Regolamento di esecuzione, l'art. 13 del D. L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è stato abrogato il comma 2 dell'art. 124 del Regolamento di esecuzione del TULPS ed è stato, eliminato l'obbligo per i titolari dei pubblici esercizi di richiedere la licenza ex art. 69 per effettuare, nelle aree di tali esercizi, piccoli spettacoli e trattenimenti, liberalizzando l'esecuzione di ogni tipologia di trattenimento, quali juke box, musica dal vivo o da ascolto, Karaoke, piccoli spettacoli senza impianti scenici o palchi in pub, ristoranti, bar, alberghi, stabilimenti balneari, fermo restando la necessità di presentare la S.C.I.A. presso il SETTORE 12° -Servizio Spettacolo ed esercitata con osservanza delle norme vigenti in materia.

A tal fine sono consentiti gli spettacoli e i trattenimenti organizzati in pubblici esercizi, all'interno o all'esterno, allo scopo di attirare la clientela;

- senza aumentare il prezzo della consumazione;
- senza che ci sia nel locale l'apprestamento di elementi necessari che ne modifichino la configurazione in un locale di pubblico spettacolo;
- non devono riscontrarsi spazi specificamente allestiti per lo svolgimento di attività di spettacolo e/ o balli destinati agli avventori (es. spostamento dei tavolini, sedie disposte a platea, piste da ballo, pedane, ecc.);
- l'attività deve essere accessoria, complementare e secondaria rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- l'ingresso del pubblico sia libero e gratuito, cioè non vi sia richiesta di pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste o occulte, quali biglietto di ingresso, sottoscrizione per una affiliazione o abbonamento, obbligo o sovrapprezzo nelle consumazioni;
- non vi sia richiamo pubblicitario al di fuori del locale e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi su mass-media o pubblicità in rete, biglietti di invito, in modo che l'avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione;
- che abbiano durata di un solo giorno, che possono iniziare a qualsiasi ora della giornata, ma devono terminare entro la mezzanotte.
- l'attività deve essere accessoria, complementare e secondaria rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- l'ingresso del pubblico sia libero e gratuito, cioè non vi sia richiesta di pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste o occulte, quali biglietto di ingresso, sottoscrizione per una affiliazione o abbonamento, obbligo o sovrapprezzo nelle consumazioni;
- non vi sia richiamo pubblicitario al di fuori del locale e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi su mass-media o pubblicità in rete, biglietti di invito, in modo che l'avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione;

- che abbiano durata di un solo giorno, che possono iniziare a qualsiasi ora della giornata, ma devono terminare entro la mezzanotte.

Tali esercizi hanno, tuttavia, l'onere di due adempimenti indispensabili, relativi alla presentazione al comune della documentazione di previsione di impatto acustico di cui all'art. 8, comma 2, della legge 447/95, nonché della richiesta del certificato di prevenzione incendi per i locali che accolgono più di 100 avventori.

Qualora lo svolgimento delle attività sopra citate prevede il superamento dei limiti acustici assoluti e/o differenziali, il titolare di tali attività può chiedere autorizzazione in deroga ai suddetti limiti ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. h) della Legge n. 447/95, secondo le modalità richiamate all'art.21 del Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico del Comune di Ragusa.

Art. 6 - Definizione di attività rumorosa temporanea e prescrizioni.

Si intendono tutte le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo che si esauriscono in periodi limitati e/o legate ad ubicazioni variabili, limitate nel tempo, quali manifestazioni, spettacoli, eventi sportivi, spettacoli viaggianti (Circhi. Giostre, Piccole attrazioni) svolte in pubblici esercizi, specifiche strutture o in aree temporaneamente allestite, cantieri. Sono da escludere le attività ripetitive.

Per i locali di pubblico spettacolo in generale è necessario richiedere la licenza di cui all'art.68 e 80 del TULPS.

Per lo svolgimento delle attività di intrattenimento all'esterno del locale, in concessione su area pubblica e/o in area scoperta privata, il titolare dovrà rispettare le norme del regolamento comunale sui dehors.

Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate su mezzi meccanici, marcia bande musicali, mezzi meccanici a supporto di gare sportive, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 20:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente atto; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione in deroga rispetto ai limiti orari di cui sopra, con le stesse modalità previste per le manifestazioni di cui all'art. 8.

Art.7 - Organizzazione manifestazioni di pubblico spettacolo e/o intrattenimenti.

L'art. 1 del Dlgs n. 138/2025 rubricato "Attribuzione delle funzioni di polizia amministrativa" afferma che "sono attribuite ai comuni le funzioni di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e loro successive modificazioni" (comma 1) e che "in relazione alle funzioni di cui al comma 1 per motivate esigenze di pubblica sicurezza il Ministero dell'interno può impartire, per il tramite dei prefetti territorialmente competenti, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle" (comma 2).

In termini generali, i procedimenti per l'autorizzazione temporanea degli eventi di Pubblico Spettacolo/Trattenimento è suddiviso in:

- a) **SCIA** (Segnalazione Certificata di Inizio attività), per eventi che terminano entro le ore 24:00 del giorno di inizio e prevedono una partecipazione di pubblico massima di 200 persone; il procedimento può essere utilizzato solo per un singolo evento, sito e giorno. La domanda va presentata 15 gg prima dell'evento;
- b) **Domanda per il rilascio di licenza**, almeno 30 giorni prima dell'evento, per eventi in luogo all'aperto o al chiuso che vanno oltre le ore 24:00 del giorno di inizio e/o prevedono un'affluenza di pubblico superiore alle 200 persone. La domanda va presentata 30 gg prima dell'evento;

- c) **SCIA** (Segnalazione Certificata di Inizio attività), per lo svolgimento di una manifestazione temporanea di pubblico spettacolo dal vivo con un massimo di **2000 partecipanti da svolgersi tra le ore 08,00 e le ore 01,00** del giorno successivo, per attività culturali quali il **teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche** e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto. (Decreto Legge n. 201 del 2024 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 16). La domanda va presentata 15 gg prima dell'evento.

Art. 8 - Autorizzazioni in deroga per le manifestazioni temporanee.

Per tutte le attività che utilizzano impianti di diffusione e/o amplificazione sonora per le quali è previsto il superamento dei limiti acustici previsti dalla Normativa Vigente nonché dalla presente ordinanza si può richiedere autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. h) della Legge 447/1995.

Le autorizzazioni in deroga vengono rilasciate ai sensi della L. 447/95 e tenendo conto, inoltre, delle "Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della Regione Sicilia" (Decreto 11/09/2007 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente) e del **Regolamento Comunale per la tutela dall'Inquinamento Acustico (Art.21)**.

Le autorizzazioni in deroga sono rilasciate dal Sindaco, previo parere del Dirigente del Settore V, ove è conservato un registro delle deroghe per ogni zona del territorio comunale.

Le domande di deroga devono essere presentate, al Settore V, almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività e nel caso di attività temporanee che si svolgano in prossimità di asili, scuole, ospedali e case di cura devono essere presentate 15 giorni prima dell'inizio dell'attività.

È facoltà del Settore V, nell'ambito del procedimento di autorizzazione in deroga, richiedere specifici piani di monitoraggio ed eventuali integrazioni alla documentazione prodotta dal richiedente.

Art. 9 - Orario emissioni sonore pubblici esercizi e/o locali di pubblico spettacolo

I titolari dei pubblici esercizi e/o locali di pubblico spettacolo sono tenuti ad osservare in materia di emissioni sonore quanto previsto nella presente ordinanza e le seguenti fasce orarie che vanno così determinate:

Periodo dalla data odierna al 30 settembre 2026

Da domenica a giovedì:

dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 01:30

Venerdì (nottata di venerdì su sabato) e Sabato (nottata di sabato su domenica), nonché nelle notti del 10,14, 15 Agosto

dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 03:00

Art. 10 - Regolamentazione emissioni sonore stagione estiva da

cantieri e da pubblicità fonica.

I rumori generati da attività di cantiere e dalle attività di manutenzione aree a verde sia pubbliche che private, effettuate con uso di apparecchiature rumorose, possono essere prodotti:

- nei giorni feriali:

dalle ore 07:30 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:30;

- nei prefestivi:

dalle ore 08:00 alle ore 12:00.

Sono esclusi i giorni festivi

Eventuali deroghe a dette fasce orarie potranno essere concesse dal Sindaco; a seguito di presentazione istanza motivata e documentata. In tutti i casi i rumori prodotti dallo svolgimento delle attività di cui sopra nelle ore che gli sono state consentite, devono rispettare i valori limiti previsti dalla normativa vigente o richiedere deroga ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. h) L. 447/95, secondo le modalità richiamate all'art.23 del Regolamento Comunale per la tutela dall'Inquinamento Acustico del Comune di Ragusa.

La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00 da soggetti in possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente. La pubblicità fonica è vietata nelle aree di pertinenza di ospedali e scuole, ed in aree ad essi immediatamente adiacenti comprese in un raggio di 50

m. (fatto salvo i periodi e/o orari di inattività degli istituti).

La violazione del presente atto comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00. Si applica la legge n. 689/1981.

Art. 11 - Controlli

Le attività di controllo circa il rispetto della normativa vigente in materia di rumore e della presente Ordinanza sono di competenza del Settore Ambiente che può avvalersi degli ispettori e funzionari del Corpo di Polizia Municipale, nonché dei tecnici dell'ARPA, o da un Tecnico Competente in Acustica, inserito nell'Elenco Nazionale Tecnici Competenti in Acustica, individuato dall'Amministrazione Comunale.

Sono escluse dalla disciplina del presente atto le fonti di rumore come le attività ed i comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, quali ad esempio schiamazzi, strepiti di animali o immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionati, a cui si applica la fattispecie prevista dall'art. 659 del Codice Penale e/o art. 844 del Codice Civile.

Art. 12 - Sanzioni e provvedimenti amministrativi.

Le sanzioni previste e provvedimenti sono di seguito riportati:

- a) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 9 della L. 447/95, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.000,00 a € 20.000,00.
- b) chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'art. 2, comma 1, fissati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 10.000,00.

- c) chi non ottempera a provvedimenti motivati da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/195 sarà sottoposto ad una sanzione pari a € 2.000,00.
- d) chi, svolgendo attività rumorose temporanee, senza autorizzazione in deroga, superi i valori limite previsti specificatamente per questi siti sarà sottoposto ad una sanzione pari a € 2.000,00.
- e) chiunque, svolgendo un'attività rumorosa, non rispetta le prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga (durata, orari, ecc..) o quanto rapportato nella documentazione acustica presentata agli Uffici Comunali competenti, sarà sottoposto ad una sanzione pari a € 500,00 per la violazione dell'orario e, nel caso in cui l'attività rumorosa venga protratta oltre la data autorizzata, ad € 2.000,00 per le manifestazioni e, ad € 500,00 al giorno per il cantiere edile.

3. Nel caso in cui le autorità competenti demandate al controllo, tramite apposite misurazioni, verificano il mancato rispetto dei valori limite previsti o dei valori limite stabiliti con le autorizzazioni in deroga, oltre a comunicare le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, il titolare dell'attività sanzionata deve contestualmente ritenersi diffidato dal proseguire l'attività stessa. Il tempo previsto per ottemperare alla diffida è previsto in 15 (quindici) giorni lavorativi. Il titolare dell'attività sanzionata, a seguito dell'immediata diffida, dovrà dimostrare al Settore Ambiente di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto dei valori limite.

4. Qualora, a seguito della diffida di cui al comma precedente, la violazione venga reiterata e accertata entro i successivi 12 mesi e l'attività continui a superare i valori limiti di immissione o dei limiti concessi in deroga, sarà emessa ordinanza sindacale di sospensione dell'attività commerciale per 5 giorni consecutivi.

5. Chiunque organizza spettacoli o trattenimenti regolati dagli articoli 68 e 69 del TULPS senza titolo autorizzativo è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 666 del Codice Penale (depenalizzato e trasformato in illecito amministrativo). In tal caso sono previste le seguenti sanzioni:

- a) Sanzione pecuniaria: da € 258,00 a € 1.549,00.
- b) Sanzione in caso di licenza negata, revocata o sospesa: da € 416,00 a € 2.478,00; per questa violazione non è ammesso il pagamento in misura ridotta (il classico "doppio del minimo o un terzo del massimo").
- c) Sanzioni accessorie e provvedimenti:
 - Ordinanza sindacale di immediata cessazione dell'attività abusiva.
 - Se l'attività viene svolta abusivamente all'interno di un locale che ha già un'altra autorizzazione (ad esempio un bar o un ristorante che si trasforma abusivamente in discoteca), in caso di reiterazione viene disposta la chiusura del locale per un periodo non superiore a 7 giorni.

6. Nel caso in cui il locale sia aperto al pubblico senza che sia stata effettuata la verifica di solidità e sicurezza da parte della Commissione Tecnica di Vigilanza (prevista dall'art. 80 del TULPS), il reato contravvenzionale è quello previsto dall'art. 681 del Codice Penale (Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento). I Provvedimenti cautelari urgenti sono di seguito elencati:

- a) Sequestro preventivo del locale o dell'area da parte degli organi di Polizia Giudiziaria/Polizia Locale per impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori.

b) Trasmissione della notizia di reato (C.N.R.) alla Procura della Repubblica.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune e avrà decorrenza dal giorno della pubblicazione al 30 settembre 2026 salvo provvedimenti di proroga.

Si dispone, infine, che copia della presenta ordinanza sia notificata, per le rispettive competenze a:

- U.T.G. - Prefettura di Ragusa;
- Questura di Ragusa;
- Comando Provinciale Carabinieri Ragusa;
- Stazione Carabinieri Marina di Ragusa e di Ragusa Ibla;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza;
- Capitaneria di Porto di Pozzallo;
- Comando Polizia Provinciale;
- ARPA Sicilia;
- Dirigente del Settore 5 per le attività consequenziali;
- Dirigente Settore 6 "Sviluppo economico";
- Dirigente Settore 12-ServizioSpettacolo;
- Responsabile SUAP di Ragusa;
- Responsabile comunale di Protezione Civile;
- Dirigente Settore Tributi; - SIAE
- ASP di Ragusa - Servizio prevenzione;

sia comunicata ai titolari delle attività interessate a mezzo delle Associazioni di Categoria presenti nel territorio comunale.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti al TAR Catania o al Presidente della Regione Siciliana nei termini rispettivamente di 60 gg. e di 120 gg. dalla data di pubblicazione.

Dare atto, infine, che il presente divieto rientra nell'ambito delle misure di safety.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Maurizio Cannavò

Sindaco
CASSI' GIUSEPPE / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)